

## Assicurazione viaggi e vacanze (RF)

Condizioni generali d'assicurazione CGA

Edizione 01.2004

<p><b>Contratto</b> Scopo e premesse</p>	<p><i>RF art. 1</i></p> <p><sup>1</sup> In base alla copertura da lei scelta è assicurata a partire dalla data di partenza per la durata di un viaggio all'estero o durante le vacanze all'estero, per i seguenti rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– spese di guarigione (KPT Assicurazioni SA, di seguito denominata CPT);</li> <li>– assistenza persone (Inter Partner Assistance, di seguito denominata IPA);</li> <li>– bagagli (IPA);</li> <li>– spese di annullamento (IPA);</li> <li>– protezione giuridica (Coop Protezione giuridica).</li> </ul> <p><sup>2</sup> Premesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– lei è domiciliato/a in Svizzera oppure è frontaliere con un'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera;</li> <li>– il premio è stato pagato al più tardi 2 giorni prima della partenza.</li> </ul> <p><sup>3</sup> L'assicurazione spese di annullamento è valida a partire dalla data di registrazione e anche in Svizzera.</p> <p><sup>4</sup> Nell'assicurazione familiare sono assicurati il contraente dell'assicurazione, il rispettivo coniuge come pure le persone minorenni che abitano nella stessa economia domestica.</p>
<p>Definizioni</p>	<p><i>RF art. 2</i></p> <p>In quanto ai termini malattia e infortunio valgono le analogie della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, art. 3 e art. 4) e per gli atti temerari l'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF, art. 50).</p>
<p>Inesattezze alla stipulazione del contratto</p>	<p><i>RF art. 3</i></p> <p><sup>1</sup> Se l'importo versato è inferiore a quello corrispondente alla durata dell'assicurazione, l'assicurazione vale per il periodo di durata inferiore.</p> <p><sup>2</sup> Se la somma non è sufficiente per la più breve durata, o se la domanda è compilata in modo così incomprensibile, che non si può attribuire una delle possibili coperture, il contratto è considerato nullo.</p> <p><sup>3</sup> Se non è menzionata la data di partenza, l'assicurazione ha inizio il giorno del versamento del premio.</p>
<p>Durata</p>	<p><i>RF art. 4</i></p> <p>Il contratto si estingue alla scadenza della durata di copertura.</p>
<p>Avvenimenti e costi non assicurati</p>	<p><i>RF art. 5</i></p> <p>Dal contratto sono esclusi avvenimenti o costi dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pericoli straordinari, quali disordini, partecipazione ed eventi bellici; atti di terrorismo; terremoti; eruzioni vulcaniche; cadute di meteoriti; dirottamenti aerei; effetti di raggi ionizzanti e danni provocati dall'energia nucleare. Se la persona assicurata è sorpresa da uno di questi eventi, la copertura si estingue al massimo 14 giorni dopo il primo insorgere degli stessi;</li> <li>– servizio militare all'estero;</li> <li>– partecipazione a corse, rally e competizioni simili o a prove di allenamento con veicoli a motore o barche a motore; partecipazione a competizioni professionistiche o ai relativi allenamenti;</li> <li>– partecipazione intenzionale a crimini o delitti come pure a tali tentativi;</li> <li>– autolesione, suicidio e tentato suicidio;</li> <li>– partecipazioni a risse, zuffe, scioperi o sommosse;</li> <li>– atti temerari;</li> <li>– abuso di alcolici, tabacco, medicinali, droghe e prodotti chimici;</li> <li>– condizioni di salute presenti già prima di stipulare il contratto, o riconoscibili prima della partenza della persona assicurata;</li> <li>– complicazioni di gravidanze e parti dopo la 26a settimana;</li> <li>– trattamenti all'estero di malattie, postumi di infortuni già esistenti prima della partenza o interventi cosmetici.</li> </ul>
<p>Sussidiarietà e regresso</p>	<p><i>RF art. 6</i></p> <p><sup>1</sup> Le prestazioni sono erogate in via sussidiaria a quelle di terzi con l'obbligo di prestazione.</p> <p><sup>2</sup> Se un assicuratore ha l'obbligo alla prestazione, e se sono stati effettuati versamenti provvisori, insorge, nei suoi confronti, rispettivamente nei confronti di quest'ultimo, un diritto di rivendicazione.</p> <p><sup>3</sup> I diritti nei confronti di terzi responsabili devono essere ceduti all'assicuratore che interviene con le prestazioni.</p>

Prestazioni Spese di guarigione (CPT)

RF art. 7

- <sup>4</sup> Se rinuncia alle prestazioni dovute da terzi, decade nella stessa misura l'obbligo alla prestazione.
- <sup>1</sup> La CPT si fa carico dei trattamenti e costi ospedalieri necessari e adeguati che non sono coperti da nessun altro assicuratore che abbia l'obbligo alla prestazione. Anticipa i costi che dovranno essere coperti da questi assicuratori. Franchigie ed aliquote percentuali non sono assicurate.
- <sup>2</sup> Le cure dentarie sono coperte solo in seguito ad infortunio ed al massimo fino a CHF 3000.–.
- <sup>3</sup> In caso di rifiuto di sottoporsi ad esami eseguiti da medici di fiducia, non saranno erogate prestazioni.
- <sup>4</sup> Alla scadenza della durata del contratto si estingue l'obbligo alla prestazione. Se, prima della scadenza, il rimpatrio non è possibile per motivi medici, o comporta notevoli rischi dal profilo medico, le spese di guarigione in caso di degenza ospedaliera sono coperte integralmente per un periodo di al massimo 30 giorni dopo la scadenza dell'assicurazione.

Assistenza persone (IPA)

RF art. 8

- <sup>1</sup> Alla presenza di una seria ragione medica in seguito a malattia o infortunio, come pure in caso di decesso della persona assicurata, l'IPA organizza i necessari provvedimenti di soccorso ed eroga le seguenti prestazioni:
- operazioni necessarie di salvataggio e di trasporto;
  - il rimpatrio o il viaggio di ritorno al domicilio, risp. all'ospedale locale. Si fa carico anche dei costi (in classe turistica) per la persona che viaggia con l'assicurato (assicurazione individuale), risp. per i relativi famigliari (assicurazione famigliare), nel caso il viaggio di ritorno non può essere effettuato con il biglietto previsto;
  - il recupero ed il rimpatrio di salme;
  - al massimo CHF 20 000.– per persona assicurata per le operazioni di ricerca, che devono essere intraprese in vista di un salvataggio oppure per il recupero;
  - assistenza linguistica nel caso di un trattamento medico organizzato dall'IPA;
  - al massimo CHF 1500.– per il prolungamento del soggiorno nell'albergo dell'assicurato (CHF 150.– al giorno durante 10 giorni), nel caso che quest'ultimo, dopo la degenza ospedaliera, non sia in grado di affrontare il viaggio di ritorno per la data prevista. La somma assicurata si raddoppia per i famigliari che partecipano allo stesso viaggio;
  - i costi di viaggio (in classe turistica) per persona d'assistenza necessaria per il rimpatrio dei figli in caso di degenza ospedaliera o trasporto di ritorno dell'assicurato;
  - l'invio di medicinali necessari per l'assicurato, se questi non sono disponibili nel paese di soggiorno;
  - la gratuita trasmissione di urgenti comunicazioni relative al sinistro.
- <sup>2</sup> Siete tenuti a richiedere le misure di soccorso dell'IPA tramite la centrale d'allarme della CPT. In caso contrario le prestazioni si limitano a CHF 200.–.

Assicurazione bagaglio (IPA)

RF art. 9

- <sup>1</sup> L'IPA assicura bagagli, ossia oggetti di uso personale, che l'assicurato porta con se in viaggio o che affida per l'invio ad un'impresa di trasporto, fino al massimo a:
- CHF 2000.– per persona singola;
  - CHF 4000.– per famiglie.
- <sup>2</sup> Il bagaglio è assicurato in caso di:
- furto (franchigia: CHF 100.–);
  - danneggiamento;
  - perdita o ritardo durante la spedizione effettuata da un'impresa di trasporto.
- <sup>3</sup> Le prestazioni erogate sono le seguenti:
- in caso di danno totale, l'importo corrispondente al nuovo acquisto. Non si tiene conto di un eventuale valore d'amatore o da collezionista;
  - i costi per la riparazione fino al massimo alla somma necessaria per il nuovo acquisto;
  - in caso di ritardo della consegna: i costi per gli acquisti indispensabili fino al 20 % della somma assicurata;
  - i costi per la sostituzione del passaporto, carta d'identità, permesso di guida, licenza del veicolo e documenti simili;
  - al massimo 50 % della somma assicurata per gioielli, (con o fatti di metalli preziosi, pietre preziose o perle), pellicce, apparecchi fotografici, videocamere, registratori audio o video, inclusi i loro accessori.
- <sup>4</sup> Contanti e biglietti di viaggio sono assicurati per un massimo di CHF 1000.– solo in caso di furto con scasso o rapina. **Non sono assicurati furti commessi in aerei, natanti o veicoli a motore, inclusi i loro rimorchi, come pure borseggi e scippi.**
- <sup>5</sup> **Non sono assicurati:**
- cartevalori, libretti di risparmio, atti ufficiali, documenti e carte di credito;
  - installazioni informatiche, hardware e software;
  - metalli preziosi, pietre preziose e perle singole, francobolli, articoli commerciali, campioni, oggetti d'arte o di collezione, strumenti musicali e attrezzi professionali;

Assicurazione per spese di annullamento (IPA)

- lenti a contatto, apparecchi ausiliari e protesi;
- tutti i veicoli, natanti, tavole da surf e veicoli aerei, compresi i loro accessori;
- biciclette, sci, canotti, canotti pneumatici, barche a remi e gommoni, salvo se sono affidati per la spedizione ad un'impresa di trasporto;
- oggetti depositati, anche solo temporaneamente, in luoghi pubblicamente accessibili, al di fuori dal raggio d'influenza della persona assicurata, come anche sopra o all'interno di veicoli o natanti che non sono chiusi a chiave;
- danni causati dall'usura, dall'autodeterioramento o dall'influenza della temperatura e delle condizioni atmosferiche;
- danni dovuti ad abbandoni, dimenticanza o perdita;
- danni dovuti ad uso inappropriato, attenzione non adatta al valore degli oggetti, come pure danni agli attrezzi sportivi durante l'uso.

*RF art. 10* <sup>1</sup> Fino all'importo stabilito contrattualmente, al massimo tuttavia fino alla somma assicurata di CHF 20 000.–, la IPA si fa carico dei seguenti costi, se il viaggio non può essere intrapreso o solo con ritardo, oppure se deve essere interrotto anticipatamente:

- le spese di annullamento dovute all'operatore turistico, all'albergatore, al locatore di appartamenti di vacanza, all'organizzatore di corsi e seminari;
- le spese supplementari di viaggio e il rimborso proporzionale delle spese per il soggiorno non effettuato (escluse le spese di trasporto).

<sup>2</sup> Il diritto insorge se, dopo la ricezione del pagamento dei premi:

- la persona assicurata, o la persona che partecipa al viaggio, o rispettivi parenti che non partecipano al viaggio (figli, coniuge, fratelli e sorelle, genitori, nonni, suoceri, generi e nuore, cognati, nipoti come pure eventuali fidanzati o conviventi) si ammalano gravemente o subiscono un infortunio, decedono o è loro attestato con certificato medico l'aggravamento di un'affezione cronica;
- il mezzo di trasporto pubblico (taxi escluso) utilizzato dalla persona assicurata per recarsi all'aeroporto e alla stazione di partenza su territorio elvetico ha ritardo o è annullato;
- la proprietà della persona assicurata è seriamente danneggiata al luogo di domicilio in seguito a furto, danni delle acque, incendio o danni causati dagli elementi naturali;
- al luogo di destinazione del viaggio scoppiano scioperi, disordini di ogni genere, catastrofi naturali ed epidemie che potrebbero mettere in pericolo la vita ed i beni della persona assicurata.

<sup>3</sup> **Non sono erogate prestazioni se l'operatore turistico annulla il viaggio.**

*RF art. 11* <sup>1</sup> La persona beneficia della protezione giuridica nella funzione di:

- detentore, conducente o locatario di un veicolo;
- praticante uno sport, pedone, ciclista, motociclista o passeggero su un qualsiasi mezzo di trasporto;
- locatario di alloggio di vacanza;
- partecipante ad un corso di formazione presso una scuola all'estero;
- parte contrattuale di un contratto di viaggio;
- vittima di un crimine;
- titolare di una carta di credito.

<sup>2</sup> Sono assicurati i seguenti casi di protezione giuridica:

- esercizio al diritto di risarcimenti extracontrattuali dei danni nei confronti di chi causa il danno, risp. nei confronti della sua assicurazione di responsabilità civile per un danno fisico o materiale;
- controversie con un'assicurazione, cassa malati o cassa pensione in relazione ad eventi che hanno avuto luogo all'estero;
- rappresentanza in un procedimento penale o amministrativo presso le rispettive autorità per infrazione per negligenza della legislazione straniera. Nel caso di una denuncia per delitto intenzionale l'assunzione dei costi ha luogo solo dopo una sentenza di assoluzione;
- controversie nei seguenti contratti da codice delle obbligazioni (elenco esaustivo), sempre che la persona assicurata ne sia oggetto giusta una delle funzioni descritte nel paragrafo 1: contratti di locazione, riparazione, trasporto, viaggio, formazione come pure carta di credito.

<sup>3</sup> L'assicuratore di protezione giuridica offre le seguenti prestazioni:

pagamento fino ad un massimo di CHF 250 000.– (oltre Europa e paesi mediterranei fino al massimo a CHF 100 000.–) per:

- spese d'avvocato;
- costi dell'esperto e di perizie;
- spese giudiziarie e procedurali a carico dell'assicurato;
- risarcimenti processuali dovuti alla controparte;
- costi d'incasso per i rimborsi dovuti all'assicurato;
- indennità per l'indispensabile comparizione di fronte al tribunale fino ad un massimo di CHF 1000.–;
- spese di traduzione delle sentenze;

Assicurazione di protezione giuridica per viaggi e circolazione stradale (Coop Protezione giuridica)

– anticipo di cauzioni per evitare la carcerazione preventiva fino ad un massimo di CHF 100 000.–.

<sup>4</sup> Non sono assicurati:

- questioni di protezione giuridica che sono avvenute prima della stipulazione dell'assicurazione;
- controversie fra persone assicurate come pure nei confronti dell'assicuratore di protezione giuridica;
- questioni riguardanti l'esclusivo incasso di crediti come pure relative a crediti ceduti;
- il rifiuto di risarcimenti come pure l'esercizio del diritto di danni esclusivamente patrimoniali;
- contravvenzioni;
- risarcimenti.

Risarcimenti processuali e di parte deliberati giudiziariamente sono da cedere all'assicuratore di protezione giuridica nella misura delle prestazioni avanzate.

<sup>5</sup> Procedimenti senza prospettive

In caso di divergenza d'opinione sull'ulteriore procedimento, particolarmente in casi che l'assicuratore di protezione giuridica valuta che il caso non ha prospettive, su richiesta dell'assicurato si avvia una procedura arbitrale. L'arbitro sarà designato di comune accordo tra le parti. Per il resto, la procedura si svolgerà conformemente alle vigenti disposizioni del concordato sull'arbitrato. Se l'assicurato desidera procedere a proprie spese e così facendo ottiene un risultato in sostanza migliore rispetto alla valutazione espressa dall'assicuratore di protezione giuridica, saranno ugualmente rimborsate le spese di procedura.

## Obblighi

Obbligo di collaborare e di notifica

*RF art. 12* L'assicurato è tenuto a:

- <sup>1</sup> Comunicare immediatamente un evento alla centrale d'allarme della CPT – telefono: +41 (0)58 310 99 99; e-mail: kpthelp@kpt.ch.
- <sup>2</sup> Fornire tutte le informazioni necessarie per chiarire il diritto e per stabilire le prestazioni assicurate. In particolar modo devono essere forniti tutti i certificati medici, rapporti ufficiali, fatture originali, e su richiesta i giustificativi di pagamento.
- <sup>3</sup> Autorizzare tutte le persone e gli enti, come per esempio il datore di lavoro, i medici, le assicurazioni, uffici pubblici a fornirci le informazioni necessarie per chiarire i diritti alle prestazioni.
- <sup>4</sup> Presentare, per i costi di guarigione, le fatture originali dettagliate e i certificati medici entro 30 giorni dal conteggio, altrimenti le prestazioni saranno determinate in base a valori stimati.
- <sup>5</sup> Procurare un rapporto della polizia in caso di furto o rapina, o un certificato emesso dall'ente competente (direzione alberghiera, operatore turistico, impresa di trasporto, ecc.) nel caso di danno, consegna ritardata o smarrimento del bagaglio.
- <sup>6</sup> Al verificarsi di un evento per il quale l'assicurazione per spese di annullamento erogherebbe delle prestazioni, si deve informare immediatamente la centrale d'allarme della CPT come pure l'ufficio di prenotazione.

## Amministrazione

Luogo d'adempimento, corso di conversione, indirizzi

*RF art. 13* <sup>1</sup> Il luogo d'adempimento è il domicilio in Svizzera dell'assicurato oppure un indirizzo in Svizzera indicato dallo stesso.

<sup>2</sup> Le fatture provenienti dall'estero saranno rimborsate in CHF secondo il cambio (vendita) valido secondo la data della fattura, al suo indirizzo di pagamento in Svizzera.

<sup>3</sup> Indirizzi degli assicuratori:

KPT Assicurazioni SA  
Casella postale 8624  
3001 Berna  
Inter Partner Assistance (IPA)  
Cours du Rive 2  
1204 Ginevra  
Coop Protezione giuridica  
Entfelderstrasse 2  
5000 Aarau

Diritto applicabile

*RF art. 14* La presente assicurazione è retta, in via suppletiva, dalle prescrizioni della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).